

# NORME PER LA TUTELA DELLE VITTIME DI TRATTA

La tratta di esseri umani è una pratica che consiste nel forzare o indurre una persona a fare ingresso o a soggiornare sul territorio per sfruttarla a fini lavorativi, sessuali, nell'acquattonaggio, nel compimento di attività illecite o per sottoporla al prelievo di organi. È un reato molto grave previsto dall'art. 601 c.p. e ss., prevedendo una pena detentiva compresa tra otto e venti anni.

## Cosa ha diritto chi è vittima di tratta?

La vittima di tratta ha diritto ad ottenere uno speciale permesso di soggiorno "per motivi di protezione sociale", che viene però rilasciato con la dicitura "per casi speciali" a tutela del diritto alla riservatezza del titolare.

Ha una durata di 6 mesi e può essere rinnovato per un anno o per un ulteriore periodo qualora sia necessario per motivi di giustizia.

Dà diritto ad accedere ai servizi assistenziali ed allo studio, ad iscriversi nelle liste per la disponibilità lavorativa ed a svolgere lavoro subordinato.

Se alla conclusione del programma di assistenza e integrazione sociale il beneficiario ha in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere rinnovato per la durata del rapporto stesso e, in caso di lavoro a tempo indeterminato, per due anni. Il permesso può, inoltre, essere convertito in un permesso per motivi di lavoro o in un permesso per motivi di studio.

Lo straniero vittima di violenza o grave sfruttamento otterrà il rilascio del permesso di soggiorno nel caso in cui la sua incolumità sia in pericolo per effetto del tentativo di sottrarsi al controllo di un'associazione criminale, o per effetto delle dichiarazioni rese nel procedimento penale contro i suoi sfruttatori.

Prima di rilasciare il permesso di soggiorno, la

Questura verifica inoltre che la vittima abbia aderito al programma individuale di assistenza e di integrazione sociale concordato con il responsabile della struttura presso cui il programma dovrà essere realizzato.

## Quali sono i diritti della vittima di tratta che fa richiesta di protezione internazionale?

La legge italiana considera le vittime di tratta che fanno richiesta di protezione internazionale una categoria vulnerabile, riconoscendo loro specifiche garanzie procedurali e particolari benefici in termini di accoglienza. È previsto infatti il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale nonché la possibilità di ottenere la protezione internazionale.

## Quali sono le procedure per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale?

L'ordinamento prevede due possibilità alternative per il rilascio del permesso di soggiorno (c.d. doppio binario):

- **giudiziaria:** la vittima di tratta denuncia alle autorità competenti lo sfruttamento e le violenze subite. Il permesso di soggiorno verrà rilasciato, a seguito di proposta o previo parere favorevole del Procuratore della Repubblica, dalla Questura nel caso la persona risulti vittima di uno dei reati di cui all'art. 3 della L. 75/58 (favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione), all'art. 380 c.p.p., agli artt. 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù), 601 (tratta di persone) e 602 (acquisto o alienazione di schiavi) del codice penale ovvero nel corso degli interventi dei servizi a tutela delle vittime;
- **sociale:** la persona si affida ad un ente

specifico preposto alla tutela delle vittime di tratta per aderire al programma di assistenza e integrazione sociale. Il permesso di soggiorno sarà rilasciato dalla Questura su proposta stessa dell'ente che ha in carico la vittima.

### **Che cos'è il Programma unico di emersione, assistenza e integrazione?**

Il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale ha lo scopo di fornire **accoglienza e protezione alla persona** nella fase preliminare di accertamento della condizione di vittima di tratta e, successivamente, di fornirle gli strumenti necessari al raggiungimento della piena autonomia.

Il programma garantisce alla vittima per 3 mesi, prorogabili per ugual tempo, vitto, alloggio e assistenza sanitaria fino all'autonomia e alla piena integrazione della stessa.

Dell'attuazione del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale se ne possono occupare esclusivamente i Servizi Sociali degli enti locali e gli enti del privato sociale iscritti nella Seconda Sezione del Registro nazionale istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

### **La vittima di tratta può ottenere il riconoscimento della protezione internazionale?**

La vittima di tratta che, nel caso di rientro nel paese d'origine, rischi di subire persecuzioni per uno dei motivi previsti dalla Convenzione di Ginevra del 1951, ha diritto a ottenere la protezione internazionale.

Per casi di sfruttamento sessuale di donne e minori dà diritto alla protezione internazionale se le autorità del paese d'origine non sono in grado di offrire alla vittima una protezione efficace nel proprio paese.

### **Come si svolge l'esame della domanda di protezione internazionale di una potenziale vittima di tratta?**

Ci sarà un'audizione condotta da un componente della Commissione Territoriale e da un interprete dello stesso sesso della potenziale vittima di tratta, soprattutto nei casi di tratta per sfruttamento sessuale. L'intervistatore informa il richiedente dei diritti previsti dalla legge italiana in favore delle vittime di tratta e, dopo averne ricevuto il consenso scritto, segnala il caso a un ente autorizzato a svolgere programmi di emersione, assistenza e integrazione sociale. L'ente procederà poi ad un colloquio con il/la richiedente e a stilare una relazione da inviare alla relativa Commissione che deciderà poi per l'accoglimento o il respingimento della domanda.

- Se il richiedente fa già parte di un programma di emersione, assistenza e integrazione sociale ed è quindi seguito da un ente anti-tratta, la sua domanda di protezione internazionale deve essere trattata dalla Commissione Territoriale in via prioritaria;  
- nel caso, in cui la persona abbia aderito al programma da poco tempo, il procedimento può essere sospeso per un massimo di 3 mesi per verificare l'andamento del programma e, all'esito, la Commissione assume la decisione.

La persona che richiede protezione internazionale identificata come vittima di tratta ha diritto ad accedere al programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale e ad essere accolta in una struttura protetta gestita da un ente autorizzato allo svolgimento di tale programma.

Tuttavia, nel caso in cui l'incolumità della vittima non sia a rischio, l'accoglienza può eventualmente proseguire in una struttura di accoglienza per richiedenti protezione internazionale, purché sia idonea ad ospitare persone vulnerabili.

Tali programmi, realizzati da enti del pubblico e del privato sociale e finanziati dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si articolano in interventi quali le unità mobili volte ad un primo contatto con le donne che si prostituiscono in strada, gli sportelli di ascolto, l'accoglienza in case protette a indirizzo segreto e l'accompagnamento all'inclusione socio-lavorativa.

### **Chi posso contattare se sono vittima di tratta?**

È sempre possibile contattare il numero verde Antitratta (800 290 290), istituito dal Dipartimento per le Pari opportunità, attivo tutti i giorni della settimana, 24 ore su 24, su tutto il territorio nazionale, per favorire l'emersione del fenomeno e supportare le vittime di tratta e sfruttamento, offrendo informazioni sulle possibilità di aiuto e assistenza e mettendo il richiedente in contatto con i servizi socio-assistenziali territoriali. Il servizio è disponibile in varie lingue tra le quali inglese, albanese, russo, francese, spagnolo, rumeno, ungherese, arabo, cinese, nigeriano.